

ORIGINALE



**CITTA' DI BACOLI**  
( PROVINCIA DI NAPOLI )

AREA I

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 70 del 18 APR. 2019

**OGGETTO: Regolamento comunale per l'attività di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti : modifica.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno *dieciotto* del mese di *Aprile* alle ore *16,00* è presente nella Casa Comunale il Vice Prefetto, dott. Francesco Tarricone, nominato Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Bacoli a seguito, dello scioglimento del Consiglio Comunale con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 2018.

Assiste il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.

---

Il Responsabile del Servizio Area VII esprime ,ai sensi dell'art.49 comma 1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: Favorevole

Bacoli, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Sig. Giovanni Capuano

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime ,ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :

Bacoli, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Commissario Straordinario con l'apposizione a tergo della firma del Commissario Straordinario e del Segretario Generale .

Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### **Premesso**

che con delibera di C.C. n. 11 del 28.03.2011 è stato approvato il **“Regolamento comunale per l'attività di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti”**;

che è intento del Comune di perseguire l'obiettivo della massima separazione della frazione umida dei rifiuti urbani favorendone la valorizzazione tramite il “processo di compostaggio” e sottraendola allo smaltimento in discarica, obiettivo questo già enunciato nell'art. 3 del Regolamento comunale di gestione dei RR.SS.UU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 13/11/2007;

### **Vista**

la nota prot. n. 125 del 22.1.2019 a firma dell'A.U. Flegrea Lavoro ing. Renzo Geronazzo, assunta al protocollo generale di questo Ente in data 23/01/2018 al n.1777, con la quale si chiede di modificare il succitato regolamento comunicando che: *“Flegrea Lavoro raccoglie circa 6.500 ton/anno di frazione organica che corrisponde a circa il 47% del totale degli RSU, contro un riferimento nazionale dell'ordina del 27%. ...omissis... Avendo positivamente completato la fase di sperimentazione, prevista per il Regolamento in atto e allo scopo di incentivare ulteriormente la pratica e sulla base dell'esperienza di 5 anni di gestione, si allega una proposta di modifica del Regolamento in oggetto, che adegua, conservativamente, la normativa alla media dei comuni italiani(inclusa anche la riduzione della tassa”*;

### **Dare atto**

che con la sopracitata nota, l'Amministratore Unico della Flegrea Lavoro, comunica che la proposta di modifica del regolamento è in linea con il Piano Industriale 2019/2023, approvato con delibera Commissariale n. 143 del 28/12/2018;

### **Vista,**

inoltre, la nota prot. n. 2726 del 4.2.2019 a firma del Resp. dell'Area VII Sig. Giovanni Capuano che, in riferimento alla modifica del suddetto regolamento, ritiene di non produrre nessuna osservazione in merito;

### **Acquisito**

*l'assenso del nucleo di controllo analogo della Flegrea Lavoro nel verbale del 17/04/2019;*


### **Ritenuto,**

pertanto, di modificare e sostituire il succitato **“Regolamento comunale per l'attività di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani”** approvato con deliberazione di C.C. n. 11/2011;

## SI PROPONE

1. Di prendere atto della premessa che forma parte integrante del presente atto.
2. Di approvare il **“Regolamento per l'attività di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani”** che modifica e sostituisce quello approvato con delibera di C.C. n. 11 del 28.3.2011 e, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato all'Area I di pubblicare il presente Regolamento sul portale amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente nella apposita sezione **“Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti”**.

Il Resp. Area VII  
Servizi Tecnico Manutentivi ed Ecologia  
Sig. Giovanni Capuano



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: **“Regolamento comunale per l'attività di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti : modifica.”**;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso a norma dell'art.49 del D. lgs. 18.08.00, n. 267;

Con i poteri del Consiglio Comunale

## DELIBERA

- 1) Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto : **“Regolamento comunale per l'attività di compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti : modifica ”** che qui si intende integralmente riportata;
- 2) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.



**CITTA' DI BACOLI**  
**(Provincia di Napoli)**

**Bozza REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO**  
**DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI**



## **ART.1**

### **Attività di compostaggio**

1. Il Comune promuove ed incentiva l'attività di compostaggio domestico, previa approvazione dell'Amministrazione, verranno precisati termini e condizioni per il compostaggio di

- Comunità
- Piccoli esercizi commerciali
- RURALE

Il compostaggio domestico è inteso quale trattamento in proprio:

- a. della frazione organica prodotta dal suo nucleo familiare,
- b. della frazione vegetale,

al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost), per le abitazioni con aree verdi di pertinenza oppure presso terreno ad uso coltivo di proprietà, sempre nel territorio comunale, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi articoli.

2. Il compostaggio domestico è alternativo all'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici.

## **ART. 2**

### **Rifiuti compostabili**

1. Sono oggetto di trasformazione in compost i seguenti rifiuti:

#### parte umida

- a. rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);

#### parte a verde

- b. ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame idoneamente sminuzzati;
- c. cartone non trattato ed opportunamente sminuzzato, segatura e trucioli di



legno non trattato;

d. residui vegetali delle attività di giardinaggio ed orticoltura.

2. Non sono oggetto di trasformazione in compost tutti i rifiuti di origine sintetica o comunque non biodegradabili quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo: vetro, tessuti, manufatti con parti in plastica o metalli (scatole, contenitori, giocattoli, oggetti vari), carta patinata, carta con residui di vernice o carta oleata, oli minerali, sacchetti dell'aspirapolvere, legno verniciato, farmaci scaduti, pile scariche, vernici ed altri prodotti chimici, tutti gli oggetti contaminati da sostanze non naturali, lettiere di animali domestici, piante infestanti o malate ed altro.

### **ART. 3**

#### **Compiti del Comune**

Il Comune provvede:

- a. a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dell'utenza all'iniziativa oggetto del precedente articolo, tramite gli operatori incaricati dall'Azienda di raccolta e trasporto rifiuti o tramite il personale comunale all'uopo incaricato;
- b. a svolgere tramite detta Azienda, attività di istruzione e di supporto al fine di consigliare agli utenti le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dalla pratica del compostaggio;
- c. il Comune pratica uno sconto del 25% sull'importo totale della TARI.

### **ART. 4**

#### **Obblighi dell'utente**

1. L'adesione al compostaggio domestico ha una durata illimitata; solo in caso di recesso l'utente deve avvisare il Comune tramite l'Azienda raccolta rifiuti, sottoscrivendo il modulo di recesso dall'adesione.
2. L'utente è tenuto:



- a. a partecipare, almeno una volta, al corso di compostaggio organizzato dal Comune tramite la succitata Azienda;
  - b. ad avviare a recupero, in proprio, i rifiuti compostabili (come da art. 2) prodotti dall'unità abitativa di appartenenza dell'utente stesso;
  - c. ad utilizzare il compost ottenuto dall'attività di compostaggio su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, requisiti questi da dimostrare con idonea documentazione ovvero con dichiarazione del titolare del diritto di proprietà;
  - d. a dichiarare, all'atto della presentazione della richiesta di adesione a detta attività, la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile alla pratica del giardinaggio, dell'agricoltura o dell'orticoltura.
3. L'utente, inoltre:
- a. libera il Comune da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio ed alla gestione del processo stesso;
  - b. applica le tecniche del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo dell'ottenimento di compost di qualità;
  - c. deve dichiarare di aderire alla attività di compostaggio **entro il 31 agosto di ogni anno** e la riduzione della tassa decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, previo adempimento degli obblighi previsti.

## ART. 5

### Riduzione della tassa

1. A chi pratica l'attività di compostaggio verrà riconosciuta una riduzione della tassa dei rifiuti solidi urbani nella misura del fattore percentuale stabilito con il regolamento comunale di detto tributo sempre che non sussistono insoluti pregressi in termini di Tarsu.
2. La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuenti che avranno aderito al compostaggio e ne avranno fatto richiesta secondo quanto previsto e solo a seguito dell'esito positivo della verifica della corretta applicazione delle modalità di compostaggio e del corretto utilizzo della compostiera attestato dall'Azienda di raccolta rifiuti.



3. Le verifiche saranno effettuate a discrezione del personale di detta Azienda o del personale del Comune, all'uopo addetto. Le verifiche potranno essere svolte nel corso dell'intero anno.

#### **Art. 6**

#### **Modalità di svolgimento del compostaggio**

1. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).
2. L'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni di rifiuti compostabili come da art. 2 e seguire le istruzioni fornite dal Comune tramite la predetta Azienda.
3. Il compostaggio può essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali: contenitori denominati "compostiere", buche o cumulo ed altre, comunque autorizzate dal Comune, previo sopralluogo ad opera dell'Azienda o del personale dell'Ente a tanto incaricato e seguendo le sue istruzioni.
4. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza superiore ai tre metri dal confine della proprietà o, se inferiore ai tre metri, previo accordo sottoscritto dal confinante.

#### **Art. 7**

#### **Esclusioni e superficie minima per compostaggio**

1. Non possono aderire al compostaggio coloro che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un'area scoperta non pavimentata di proprietà o concessa in uso da altro proprietario di dimensioni sufficienti ed idonea allo scopo.
2. Per avviare l'attività di compostaggio domestico è richiesta una superficie di terreno (giardino, orto) in proprietà o in disponibilità corrispondenti a mq.





10 per ciascun componente il nucleo familiare dell'utenza domestica di riferimento. La dimensione del terreno, comunque, non potrà essere inferiore a mq. 20.

### **Art. 8**

#### **Modalità di adesione**

1. Per aderire al compostaggio l'utente deve presentare la domanda come da modello allegato e fornito dall'Azienda di raccolta rifiuti con la quale, in particolare:
  - a. si impegna ad effettuare il compostaggio domestico;
  - b. autocertifica il possesso e l'utilizzo di un'effettiva ed efficiente struttura di compostaggio con l'uso di idonei contenitori che consentono la degradazione dei composti organici o, in alternativa, l'utilizzo, qualora quest'ultimo sistema non comporti fastidi per il vicinato, di buca o cumuli ove è prevalente un processo di degradazione per via aerobica su una superficie di terreno delle dimensioni previste al precedente articolo, mantenendo una distanza minima dalla proprietà ad uso civile di terzi di almeno tre metri;
  - c. dichiara che non farà uso del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici;
  - d. dichiara di destinare ad attività di giardinaggio, agricoltura od ortocoltura il compost prodotto;
  - e. dichiara di consentire il sopralluogo da parte del personale dipendente dall'Azienda raccolta rifiuti o incaricato dal comune per l'accertamento della buona e continuativa attività di compostaggio;
  - f. dichiara di essere a conoscenza dell'applicazione di sanzioni amministrative in caso di inosservanza di norme regolamentari, di direttive e di disposizioni comunali al riguardo.

### **Art. 9**

#### **CONTROLLI**

1. Il Comune sottoporrà l'utente, tramite l'Azienda raccolta rifiuti od il personale dell'Ente all'uopo preposto, ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate, il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza di quanto autocertificato.



2. L'Azienda per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti comunicherà al Comune i dati relativi agli utenti aderenti al compostaggio domestico per i quali sarà disattivato il servizio periodico di raccolta dei rifiuti organici.

## **ART. 10**

### **Uso improprio**

1. L'uso improprio o comunque difforme dalle modalità o dalle condizioni previste dal presente regolamento o successivamente introdotte dal Comune, comporta l'automatica revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, dalla riduzione della tassa.

## **Art. 11**

### **Recesso**

1. L'utente che intenda recedere dall'attività dovrà dichiararlo all'Azienda raccolta rifiuti che provvederà, quindi, a comunicarlo al Comune.
2. Qualora, per l'anno della rinuncia, sia già stato emesso il relativo bollettino di pagamento, il Comune provvederà a conguagliare l'importo residuo.

## **Art. 12**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende modificato ed integrato l'art. 10 del regolamento comunale Tarsu.



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Amedeo Rocco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Francesco Tarricone

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio,


#### ATTESTANO

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli il giorno

29 APR. 2019 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L'addetto alla pubblicazione

*Roberto De Robertis*



Il Segretario Generale  
dott. Amedeo Rocco

Il Resp.le dell'Area 1  
Samuele Guardascione

*Samuele Guardascione*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....

Bacoli, .....

Il Segretario Generale

Il presente provvedimento viene assegnato a :

assegnato a : .....

Bacoli, .....

Il Segretario Generale

#### Ricevuta da parte del Responsabile del servizio.

Copia della presente delibera viene ricevuta dal/i sottoscritto/i :

firma ..... firma ..... firma ..... firma.....firma.....firma.....

data ..... data ..... data ..... data.....data.....data.....